

Dario Di Cecca

### Giustizia e codici nell'Europa napoleonica

(a proposito di Antonio Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012)

Riforma amministrativa, riorganizzazione della giustizia e codificazione del diritto: questi erano i tre principali fronti sui quali iniziò a dispiegarsi l'intervento giuridico di Napoleone nella Francia reduce dagli ultimi anni di "anarchia" del direttorio<sup>1</sup>. Durante il periodo di relativa stabilità intercorso dal trattato di Campoformio del 1797 fino alla sconfitta di Lipsia del 1814, si assisteva al tentativo di "esportare" tali innovazioni giuridiche e istituzionali anche nei nuovi stati verso i quali andava espandendosi l'*Empire*. Belgio, Renania, Piemonte, Toscana, Stati romani e Catalogna furono solo tra i principali territori in cui il diritto e la giustizia francesi fecero il loro ingresso insieme alle truppe e ai funzionari di Bonaparte. Vinta la resistenza militare, rimaneva da vincerne una non meno tenace: quella dei popoli assoggettati, e soprattutto dei giuristi, ad assimilare i nuovi istituti rinunciando a tradizioni giuridiche autoctone secolari se non – come nel caso romano – persino millenarie.

È all'interno di queste coordinate geografiche e cronologiche che si dipana l'opera di Antonio Grilli. Un saggio voluminoso, frutto, come afferma lo stesso Autore, di una ricerca ventennale, in cui allo studio approfondito di una considerevole mole di fonti, si accompagna un'analisi problematica e originale su un tema di grande momento per la storiografia giuridica: la ricezione in Europa della giustizia e dei codici napoleonici.

Dietro al tentativo di assimilazione condotto dalla Francia napoleonica, sembra potersi già intravedere il disegno di una vera e propria «globalizzazione» del continente<sup>2</sup>. Il contatto tra le diverse culture politico-giuridiche, tuttavia, pare risolversi quasi sempre in un incontro-scontro, in cui è lo scontro a prevalere. In questo saggio l'Autore non si ferma alla mera ricognizione del diritto positivo formalmente vigente in tale contesto, ma si interroga sugli effetti da questo concretamente ed effettivamente prodotti, attraverso l'esame della vita quotidiana dei tribunali, dell'operato del loro personale, della loro giurisprudenza<sup>3</sup>. Il quadro che ne emerge è quello di uno «iato tra teoria e pratica», tra l'ideologia dei conquistatori e la sua difficile messa in atto, tra l'ufficiale adesione degli stati annessi al nuovo modello giuridico e la contemporanea sistematica disapplicazione di fatto delle nuove norme. Si scoprirà così che, dietro l'accoglimento apparentemente entusiastico ma spesso solo «di facciata» delle riforme napoleoniche<sup>4</sup>, si nascondeva, in

<sup>1</sup> V. J.L. Halpérin, *L'impossible Code civil*, Paris 1992, p. 265.

<sup>2</sup> «La presenza dei francesi durante il periodo napoleonico, dovunque essi arrivarono ad assumere il controllo di territori e regioni europee più o meno vasti, si tinse quindi dei colori di una "globalizzazione" *ante litteram*, ben più "totale" di una semplice globalizzazione economica perché comprendente anche leggi, costumi e mentalità», A. Grilli, *Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell'Europa di Napoleone*, Frankfurt am Main 2012, p. 4.

<sup>3</sup> Secondo l'A. lo storico «non si accontenta del dato soggettivo dell'introduzione di una legge o di un codice, ma cerca di scandagliarne l'effettiva applicazione ed il suo grado di accettazione da parte della classe dei giuristi, e soprattutto dei pratici del diritto», *ivi*, p. 7.

<sup>4</sup> «Il livellamento e l'assimilazione erano stati epidermici e di facciata, pur se abbondantemente conditi

realtà, una resistenza quasi «sotterranea»<sup>5</sup> che ne avrebbe decretato il sostanziale insuccesso.

L'opera si presenta suddivisa in due parti: una prima (*Le annessioni e l'impianto del modello francese*)<sup>6</sup>, più estesa, in cui si analizza, in modo piuttosto particolareggiato e avvalendosi di un ricco apparato di fonti, il tentativo francese di assimilazione politico-giuridica compiuto verso gli stati europei annessi e le modalità della loro resistenza, diverse a seconda dei tempi e dei territori; una seconda (*La pratica del diritto*)<sup>7</sup>, dove, anche attraverso l'esame delle fonti giurisprudenziali, si descrive il fenomeno della sopravvivenza del diritto comune (e dei diritti particolari) alla codificazione napoleonica.

Nella *Parte I* l'Autore segue un criterio cronologico: il primo capitolo è dunque dedicato alla vicenda belga<sup>8</sup>.

In Belgio l'intervento francese comportò l'abolizione degli antichi privilegi, l'introduzione dell'innovativa figura del prefetto, la riorganizzazione del territorio in dipartimenti ma, soprattutto, la riforma della giustizia. Soppressione dell'*appel circulaire*, sostituzione dei tribunali civili unici con tribunali di prima istanza, elezione dei giudici, azione penale affidata ad un *accusateur public*, introduzione dei tribunali d'appello (poi trasformati in *Cours impériales*): veniva messo in moto quel processo di "gerarchizzazione" e "formalizzazione" della giustizia già avviato in Francia con la riforma del 1800<sup>9</sup>. Attraverso l'esame della realtà quotidiana, l'Autore riesce tuttavia a mettere in luce come il successo del tentativo di assimilazione fosse, in realtà, effimero e non privo di contraddizioni. L'accorpamento di distretti olandesi alla corte imperiale di Bruxelles, ad esempio, fu effettuato in modo burocratico e senza tenere conto delle differenze linguistiche. La conseguenza fu di dover frettolosamente inserire nella corte magistrati che conoscessero il fiammingo, in molti casi unica lingua compresa dai destinatari della giustizia. Il francese finiva paradossalmente per diventare minoritario nella pratica e le differenze linguistiche così create avrebbero innescato conflitti potenzialmente dirompenti<sup>10</sup>.

Anche in Renania la presenza francese fu relativamente lunga (1798-1814). In questa terra, dove particolarismo e diritto comune erano fortemente radicati nella tradizione giuridica, si palesa con forza lo scontro tra la «teoria» francese di un'innovazione da esportare anche con la forza e la «pratica» di una resistenza condotta quotidianamente attraverso il tentativo di conservare il diritto autoctono<sup>11</sup>, attorno al quale ruota l'opera. Il risultato fu una giustizia sentita come «imposta» dall'esterno<sup>12</sup> e di una assimilazione che, al vaglio dei fatti, si sarebbe rivelata «incompleta»<sup>13</sup>. Innanzitutto l'uso delle cosiddette

---

dagli omaggi di rito della classe giudiziaria, al limite dello stucchevole, verso il condottiero e legislatore Napoleone. Insomma, l'Europa ancora una volta si era unita solo in apparenza, e forti, fortissimi particolarismi perdurarono», *ivi*, p. XXIII.

<sup>5</sup> In questi termini l'A. descrive, ad esempio, la situazione piemontese, *ivi*, p. 306.

<sup>6</sup> *Ivi*, pp. 9-582.

<sup>7</sup> *Ivi*, pp. 583-663.

<sup>8</sup> I territori corrispondenti grosso modo all'attuale Belgio furono oggetto delle prime invasioni già nel 1792, anche se formalmente annessi solo nel 1795.

<sup>9</sup> *V. ivi*, p. 67.

<sup>10</sup> *V. ivi*, p. 667.

<sup>11</sup> *V. ivi* pp. 147 ss. e, in particolare, pp. 148 e 221.

<sup>12</sup> *Ivi*, p. 147.

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 150.

“sportule”, quella forma di compenso elargita al giudice direttamente dalle parti, era fortemente osteggiata dai francesi, ma ciononostante la magistratura locale non volle rinunciare, denunciando l’inadeguatezza dei propri compensi; poi la questione linguistica, considerato che il tedesco continuò ad essere utilizzato, soprattutto nei giudizi davanti al giudice di pace, tradizionalmente espressione di una giustizia più “popolare”; infine, la resistenza al nuovo diritto codificato, specialmente quello penale considerato eccessivamente severo, con la parziale eccezione del *Code civil*<sup>14</sup>.

È nel caso dell’Italia che, secondo l’Autore, l’espansione napoleonica sembra mostrare il volto peggiore<sup>15</sup>. Qui si impongono l’«*Empire* tecnocratico» e quella che, con Galasso, viene definita una «monarchia amministrativa»<sup>16</sup>. Ad essi si accompagna la politica di «rifeudalizzazione» collegata alla creazione di una nuova *noblesse impériale*, utile per promuovere la collaborazione nei territori annessi prospettando la possibilità di una diversa ascesa sociale, ma foriera alla lunga di una dannosa immobilizzazione economica<sup>17</sup>.

Da un punto di vista prettamente organizzativo, il controllo dei territori italiani veniva effettuato attraverso organi collegiali a composizione mista italo-francese e affiancati da inviati straordinari da Parigi, in una sorta di «diarchia»<sup>18</sup>.

Peculiare è il caso del Piemonte, in cui emerge un atteggiamento ambivalente nei confronti del regime napoleonico<sup>19</sup>. Il personale giudiziario sabauda vantava una lunga e gloriosa tradizione e si contraddistingueva, anche agli occhi dei Francesi, per efficienza e preparazione, nonché per la diffusione del bilinguismo. A differenza delle altre esperienze di annessione, in Piemonte il regime napoleonico poté confidare su una certa adesione – sincera o meno che fosse – dei giudici locali. Emblematico, al riguardo, il caso della corte d’appello di Torino in cui, sotto il controllo del commissario Tixier, tra i trenta consiglieri sedeva un solo Francese<sup>20</sup>. Questa produrrà, durante i suoi quindici anni di attività, un numero di sentenze talmente elevato da attirare le lodi dello stesso Napoleone<sup>21</sup>. Tanto che, proprio da questa regione, la Francia attinse quando si trattò di cercare giudici “italiani” da inviare negli altri territori della penisola conquistati successivamente<sup>22</sup>. Il rovescio della medaglia era l’atteggiamento di chiusura corporativa della magistratura, che tendeva a percepirsi e comportarsi come una “casta”. Litigiosa al proprio interno per la suddivisione in fazioni, contrapponeva alle manifestazioni esteriori di lealtà al nuovo regime un geloso attaccamento alle proprie tradizioni che la rendeva restia ad abbandonare il preesistente bagaglio giuridico e ad applicare il nuovo diritto

---

<sup>14</sup> «In generale, si può affermare che dei codici francesi esportati oltre la Francia quelli penali non ebbero certo il successo del *Code civil* del 1804; in ogni caso, in vaste parti dell’Europa, dalla Renania alla Toscana, fu diffusa la sensazione della magistratura di trovarsi di fronte ad una normativa penale estremamente più punitiva», *ivi*, p. 173.

<sup>15</sup> «Un grande, generalizzato saccheggio, e la vassallizzazione ideologica ed istituzionale delle terre conquistate: è in tale veste che fa il suo debutto la repubblica francese in Italia, nel 1796», *ivi*, p. 225.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 227.

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 229 ss.

<sup>18</sup> V. *ivi*, p. 236.

<sup>19</sup> V. *ivi*, p. 375.

<sup>20</sup> V. *ivi*, p. 310.

<sup>21</sup> V. *ivi*, pp. 306-307 e 371-372.

<sup>22</sup> Tra tutti, emblematico è il caso del piemontese Ferdinando Dal Pozzo che operò sia in Toscana che a Roma.

d'importazione<sup>23</sup>.

Anche quando, nel 1808, fu realizzata l'annessione della Toscana, ci si trovò al cospetto di una regione di antiche tradizioni giuridiche, con una classe giudiziaria onorata e ben retribuita. Per evitare di urtarne le sensibilità, ripetendo gli errori delle passate esperienze, si cercò qui di non affidare la difficile assimilazione nelle mani di un'unica persona, ma ad una "giunta straordinaria" formata da personale attentamente selezionato<sup>24</sup>. La situazione della giustizia toscana appariva tuttavia agli occhi dei Francesi caratterizzata da una «dentezza esasperante» la cui causa andava rintracciata in una «legislazione arcaica e confusionaria»<sup>25</sup>. Si procedette dunque all'introduzione delle leggi francesi (il *Code Napoléon* entrò in vigore il 1° maggio) e alla riforma giudiziaria con l'istituzione di una corte d'appello a Firenze, una corte criminale e la suddivisione in dipartimenti territoriali a cui avrebbe fatto capo un tribunale di prima istanza; la giustizia "bassa" sarebbe stata amministrata da giudici di pace distribuiti nelle numerose circoscrizioni territoriali. Per dare un segnale di continuità con il passato, il personale toscano fu in linea di massima mantenuto sia nella giustizia che nell'amministrazione (anche se posto, nel primo caso, sotto il controllo prefettizio e, nel secondo, sotto quello di procuratori imperiali che rispondevano a Parigi)<sup>26</sup>. Invece di «rallegrarsi di una legislazione *simple et uniforme*», come auspicava Carelli, i toscani manifestavano scontento per le retribuzioni più basse, il nuovo regime linguistico e le difficoltà di adattamento al nuovo<sup>27</sup>. Ne risultò un vero e proprio «ostruzionismo dei pratici» che portò, in non pochi casi, al dilatamento dei tempi processuali<sup>28</sup>. La tradizionale mitezza del diritto criminale toscano, risalente alla promulgazione della celebre *Leopoldina*, giustificava inoltre l'accoglienza quanto meno fredda riservata, anche qui, dai pratici alla nuova codificazione penale<sup>29</sup>.

Con l'occupazione napoleonica, Roma si ritrovò a misurarsi malvolentieri con il suo nuovo *status* di capoluogo di dipartimento. Rinunciare al suo storico ruolo di centralità ed assistere all'arresto di Pio VII ad opera di Radet furono colpi duri da incassare per la città ed alienarono quasi irrimediabilmente l'appoggio della locale classe dirigente<sup>30</sup>. L'instaurazione del modello giudiziario d'oltralpe stentò così a prendere il via. Soppresses le giurisdizioni pontificie, la nomina dei nuovi giudici si presentò da subito come una questione spinosa, mentre i pratici stentavano a familiarizzare con la nuova lingua e le nuove leggi. Nel tentativo di risolvere questi problemi, Napoleone fece ricorso, come si è

---

<sup>23</sup> I caratteri di questa magistratura erano «fortissimo spirito di casta, ma rivalità e divisioni in terne, nonché ritrosia ad accettare l'assimilazione francesizzante. Se essa non si tramuta in un'impossibile opposizione, assume comunque le forme di una "resistenza sotterranea", una tenenza a difendere e a conservare usanze e metodi lungamente praticati», *ivi*, p. 306.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 380.

<sup>25</sup> *Ivi*, p. 399.

<sup>26</sup> *Ivi*, pp. 383-383.

<sup>27</sup> *Ivi*, p. 401.

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 413.

<sup>29</sup> Sembrerebbe costituire un'eccezione il «nuovo, snello Code civil» percepito da molti come il «volto "buono" dell'occupazione francese», *ivi*, p. 455.

<sup>30</sup> «L'impatto del cambio di governo fu dunque traumatico e avversato, nonostante la retorica di circostanza ... Inoltre – elemento psicologico di primaria importanza – Roma, privata del papato e del suo rango di capitale seppur regionale, si trovava ora relegata al rango di città di provincia in un Impero i cui centri decisionali erano ben lontani», *ivi*, p. 477.

visto, anche a magistrati piemontesi, che si rivelarono veri e propri «alfieri dell'assimilazione giudiziaria francese»<sup>31</sup>. Vengono qui messi in luce quelli che furono senz'altro esempi di efficienza della nuova giustizia, come l'infaticabile lavoro della corte d'appello (poi corte imperiale) e l'oggettivo calo dei crimini, specie di quelli violenti<sup>32</sup>. Ma il diffuso ricorso alla giustizia sommaria e alle commissioni militari continuava a far percepire la presenza francese come un'occupazione militare, rafforzando il sentimento di estraneità e diffidenza della popolazione locale.

Tardivo e decisamente non riuscito fu l'ultimo tentativo di assimilazione, quello della Catalogna. Eccezion fatta per l'adesione di alcuni *afrancesados*, che fornirono la loro collaborazione sincera e convinta, l'introduzione delle istituzioni dell'*Empire* trovò qui un'opposizione irriducibile. La riforma della giustizia fu condotta secondo il modello fornito dalla legge del 20 aprile 1810: la giurisdizione di prima istanza passò dagli *alcades* a tribunali a doppia competenza (civile e correzionale) i quali, assieme ai giudici di pace, avrebbero fatto capo alla nuova *Corte de apelaciòn* di Barcellona, che andava a sostituire la *Real Audiencia*<sup>33</sup>. L'ostilità della popolazione locale nei confronti del volto militare dell'occupazione, l'arretratezza e la pericolosità delle vie di comunicazione, uniti alla durata effimera della presenza francese, resero estremamente ardua l'assimilazione giuridico-istituzionale e permisero una diffusione della giustizia solo «a macchia di leopardo»<sup>34</sup>. E se anche il lavoro della *Corte de apelaciòn* si distinse per l'elevato numero di sentenze emesse, colpisce tuttavia la sistematica indifferenza verso i codici francesi, a cui si continuarono a preferire le consuetudini locali e il diritto comune<sup>35</sup>.

I dati analizzati in quest'opera dimostrano che spesso la riforma napoleonica della giustizia nei territori annessi portò ad una maggiore efficienza dei tribunali, con lo smaltimento dell'arretrato giudiziario e la netta riduzione dei crimini. Come è anche indubbio che l'organizzazione giurisdizionale di un buon numero di stati europei rispecchia tutt'oggi quella concepita allora in Francia.

Tuttavia il quadro che sembra emergere dalle pagine di Grilli è quello di un sostanziale fallimento del tentativo napoleonico di assimilazione giuridica delle regioni annesse. Sinceramente convinto della bontà del modello giudiziario e legislativo francese, il Bonaparte ritenne che anche gli altri popoli assoggettati non avrebbero potuto non riconoscerne la portata innovativa. Come tutte le assimilazioni culturali, tuttavia, anche quelle giuridiche richiedono dei lunghi tempi di gestazione e consolidamento; tempi che, nel ventennio preso in esame, certamente mancarono. Ancor più, laddove si consideri che i territori verso i quali tale tentativo si indirizzava certo non erano giuridicamente vergini né, dunque, facilmente permeabili al nuovo.

Pur con le specificità messe in luce dall'Autore, le vicende dell'assimilazione delle regioni prese in esame sembrano presentare una serie di elementi comuni.

Innanzitutto, il problema della lingua: se la diffusione del diritto romano era passata anche attraverso quella della lingua latina, il francese stentò invece a prendere piede. Si è visto come questo rappresentò un problema in Belgio, dove nella *cour impériale* di Bruxelles fu necessario inserire giudici che parlassero il fiammingo; lo fu in Renania, dove la giuria popolare aveva difficoltà a partecipare a processi celebrati in una lingua poco conosciuta;

<sup>31</sup> Ivi, p. 517.

<sup>32</sup> Si vedano, al riguardo, le statistiche riportate: ivi, pp. 513-514.

<sup>33</sup> V. ivi, pp. 519 ss., in particolare pp. 524-527 e 562-563.

<sup>34</sup> Ivi, pp. 561 e 581.

<sup>35</sup> V. ivi, p. 566.

fu risolto in Piemonte grazie alla collaborazione di savoardi bilingue, utilizzati, in seguito, anche per facilitare l'introduzione della nuova giustizia in Toscana e negli Stati Pontifici; si presentò in Catalogna, dove la difficile scelta del castigliano al posto dell'idioma locale non contribuì certo a diminuire il malcontento.

Alla fisiologica resistenza al “nuovo”, si aggiunse quasi ovunque la riluttanza dei magistrati a rinunciare all'antico *status* privilegiato – e alle ben più ricche retribuzioni di prima! – per diventare funzionari di una giustizia centralizzata e quasi burocratizzata. Per quanto riguarda la giustizia penale, poi, pressoché in ogni nuova propaggine dell'*Empire* si stentava ad adeguarsi all'eccessiva severità del diritto criminale napoleonico, il cui più recente simbolo era il *Code Pénal* del 1810. In alcuni casi, come ad esempio quello piemontese, questo atteggiamento fu interpretato come «eccessivo garantismo» dei magistrati e non mancò di attirare le critiche dei funzionari imperiali<sup>36</sup>.

Da un punto di vista psicologico, infine, rimaneva ovunque la percezione di trovarsi pur sempre sotto una dominazione straniera. Nonostante gli sforzi di ammorbidire e facilitare l'assimilazione, compiuti soprattutto negli ultimi territori annessi, i funzionari di Napoleone continuarono ad essere percepiti come gli emissari di una forza di occupazione militare. La realizzazione di questo “amalgama” si sarebbe rivelata, alla prova dei fatti, più impossibile che difficile.

La *Parte II* si apre con un breve esame di alcuni mercuriali dell'epoca<sup>37</sup>. I discorsi solenni, tenuti dai procuratori generali in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nelle più importanti corti dell'*Empire* (Parigi, Torino, Bordeaux, Besançon, Liegi, L'Aia, Amburgo, Firenze, Douai, Limoges, Colmar) mostrano, in apparenza, un sostegno quasi senza incrinature alla politica legislativa e giudiziaria di Napoleone. Ma, come avverte l'Autore fin dalle prime pagine, tali manifestazioni esteriori di adesione erano spesso dettate da semplice opportunismo politico e da esigenze di carriera. Calandosi nella quotidianità della vita giuridica, si rileva ancora una volta come, dietro a queste dichiarazioni, si nascondesse in realtà una strenua resistenza da parte dei pratici, specie nel rinunciare alle vecchie consuetudini e al diritto comune in favore dell'applicazione dei nuovi codici.

Una certa riluttanza ad abbandonare antiche pratiche consolidate ed un bagaglio giuridico frutto di una stratificazione secolare aveva, d'altra parte, caratterizzato anche l'atteggiamento di molti giuristi francesi durante i tentativi di codificazione successivi alla Rivoluzione del 1789<sup>38</sup>. I nuovi codici poterono finalmente entrare in vigore grazie all'intervento di Napoleone, il quale riuscì a vincere contrasti e perplessità. Ora tali codici dovevano essere posti al vaglio dell'applicazione da parte dei pratici di mezza Europa, in cui erano stati diffusi attraverso le successive annessioni territoriali. I principali profili problematico erano rappresentati proprio dalla loro presunta completezza e non eterointegrabilità<sup>39</sup> e dal potere di abrogare tutta la previgente normativa conferito ad essi

<sup>36</sup> Ivi, pp. 376-377.

<sup>37</sup> Ivi, pp. 585-598.

<sup>38</sup> «Si l'École du droit naturel moderne comme la philosophie des Lumières avaient préparé les esprits à des innovations dans la législation civile» nota, ad esempio, Jean-louis Haleprin, «une grande partie des juristes de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle n'envisageait pas de bouleversement radical des règles du droit privé», J.L. Halpérin, *L'impossible Code civil*, cit., p. 76.

<sup>39</sup> «Formalmente nessuno spiraglio residuo di validità veniva concesso alle “vecchie” fonti del diritto, e il legislatore consegnava così al pratico del diritto (*in primis*, alle giurisdizioni) un testo che per la prima volta da secoli e secoli nella storia del diritto europeo si pretendeva unica fonte del diritto, non integrabile né completabile da altre fonti», A. Grilli, *Il difficile amalgama*, cit., p. 602.

dall'art. 7 della *loi d'exécution* dell'anno XII:

Ma era davvero possibile, dovettero chiedersi molti magistrati e legisti, che un semplice "libretto" di esigue dimensioni potesse avere l'ardire di contenere tutto lo "scibile" giuridico, tanto da rendere impraticabile ogni ricorso alle altre fonti del diritto (e segnatamente allo *jus commune*) con cui i giuristi erano stati soliti lavorare? (...)

Certamente no, fu la risposta: un semplice libretto a vocazione esclusiva non poteva bastare. Impossibile passare un colpo di spugna su un passato millenario di cultura giuridica<sup>40</sup>.

L'autore segue quella recente storiografia giuridica che ha iniziato a spostare l'attenzione «dalla teoria alla pratica, dalle discettazioni brillanti dei teorici alla vita quotidiana di chi ebbe concretamente a confrontarsi con questo nuovo "libretto"»<sup>41</sup>. Così, nella seconda parte dell'opera, attraverso l'analisi della giurisprudenza delle corti d'appello degli stati annessi (quelle di Bruxelles, Treviri, Firenze, Roma e Barcellona) si delinea quell'atteggiamento dei giuristi sopra accennato. Il ruolo di cesura netta con il passato, spesso attribuito alla codificazione napoleonica, ne esce sicuramente ridimensionato, mentre la continuità con il diritto comune (e quello locale-statutario) emerge ripetutamente nelle decisioni dei giudici.

Non desta stupore che esso fosse applicato come diritto vigente nelle controversie sorte prima della promulgazione dei codici, per il principio di irretroattività. Era inoltre considerato quasi sempre fondamento del ragionamento giuridico su cui basare l'interpretazione del nuovo diritto o come fonte integrativa a cui attingere in caso di lacune. Ancora, veniva spesso utilizzato nelle sentenze per affiancare la normativa dei codici e "rafforzare" la decisione assunta. Nella corte di Treviri, pur in presenza di esplicite disposizioni contenute nei codici napoleonici, fu talvolta preferito alla normativa formalmente vigente, in quanto «più consono o appropriato alle circostanze»<sup>42</sup>. Anche in questo, la Catalogna costituiva un caso a sé. Qui il *Code civil* non entrerà mai in vigore e la corte di Barcellona continuerà pacificamente a giudicare secondo le vecchie leggi.

Le grandi difficoltà riscontrate nell'assimilazione del modello amministrativo e giudiziario segnarono il sostanziale fallimento di quell'integrazione politico-giuridica perseguita da Napoleone. Ma è nelle aule giudiziarie che si svolse un'altra resistenza, quella «tecnica» e «ovattata» nei confronti dei codici del conquistatore<sup>43</sup>, combattuta a mezzo del diritto comune, che si faceva ostinatamente riemergere come strumento di riaffermazione delle proprie tradizioni e della propria autonomia. Resistenza «pacifica» e «tacita», è vero, ma che si indirizzava verso un diritto per colpire, in realtà, il «regime» da cui questo è prodotto<sup>44</sup>.

Non si può non tenere conto dell'enorme influenza esercitata dalla codificazione di Napoleone – e, segnatamente, da quella civile – in Europa anche ben oltre la fine del suo dominio militare. Ma essa, come è stato notato, sarà fondata proprio sulla continuità della normativa codicistica con quella della tradizione del diritto romano comune e sulla universalità di alcuni valori rivoluzionari veicolati dai codici<sup>45</sup>.

---

<sup>40</sup> Ivi, p. 608.

<sup>41</sup> Ivi, p. 110.

<sup>42</sup> Ivi, p. 623.

<sup>43</sup> Ivi, p. 672.

<sup>44</sup> Ivi, p. 610.

<sup>45</sup> Sull'argomento Guido Alpa afferma che, in Italia, «l'influenza del Code civil nell'epoca della Restaurazione si spiega non solo per i caratteri intrinseci di questo prodotto culturale, ma anche perché

Questo porta l'Autore a concludere che, per il trionfo di un codice modernamente inteso, «un testo completo nel suo insieme, esclusivo, non integrabile dall'esterno ed unica fonte del diritto»<sup>46</sup>, occorrerà invece attendere quasi un secolo, con l'affermarsi dei principi della Scuola dell'esegesi e la promulgazione, in Germania, del *Bürgerliches Gesetzbuch*.

---

non si trattava né di un diritto interamente nuovo né di un diritto straniero; le riforme rivoluzionarie avevano un carattere universale: libertà ed eguaglianza, parità di status, inviolabilità del diritto di proprietà, libera disponibilità dei beni, larga autonomia negoziale sono valori ormai radicati all'inizio dell'Ottocento», G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2009, p. 83.

<sup>46</sup> A. Grilli, *Il difficile amalgama*, cit., p. 673.